



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2024

composta dai magistrati:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Dott. Vincenzo PALOMBA  | Presidente (relatore) |
| Dott. Fabia D'ANDREA    | Consigliere           |
| Dott. Renato CATALANO   | Consigliere           |
| Dott. Fabio CAMPOFILONI | Primo Referendario    |
| Dott. Antonio MARSICO   | Referendario          |

Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare l'articolo 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi [...]";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni [...]”;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali [...]”;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, recante “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo del 21 dicembre 2023, n. 37/SSRRCO/INPR/2023 avente ad oggetto “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2024”;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 20 gennaio 2024, n. 3/SEZAUT/2024/INPR avente ad oggetto il “Programma delle attività per l’anno 2024”;

Vista la nota prot. 465 del 9 febbraio 2024 con la quale il Presidente ha convocato la Camera di consiglio per il giorno 13 febbraio 2024;

Udito il relatore, Presidente Vincenzo Palomba;

#### DELIBERA

di approvare l’allegato “Programma delle attività per l’anno 2024 della Sezione regionale di controllo per le Marche”.

#### DISPONE

che a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa:

- al Presidente del Consiglio della Regione Marche;
- al Presidente della Giunta della Regione Marche;

- al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Marche;
- ai Presidenti dell'Associazione regionale dei comuni marchigiani (ANCI-Marche), dell'Unione regionale Province marchigiane (UPI-Marche), della Lega regionale delle autonomie locali, dell'Unione nazionale Comuni e Comunità enti montani (UNCCEM) delle Marche, anche per il successivo inoltro agli enti locali della Regione;
- ai Presidenti degli Ordini provinciali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2024, tenuta da remoto.

Il relatore

Presidente Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 15 febbraio 2024

Il direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente

## **PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2024 DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

### **1. Il contesto di riferimento**

La Sezione regionale di controllo per le Marche, in conformità ai principi di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, definisce il proprio programma dei controlli per l'anno 2024, alla luce delle linee di indirizzo adottate dalle Sezioni riunite in sede di controllo (Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2024, delibera n. 37/SSRRCO/INPR/2023 del 21 dicembre 2023), nonché delle indicazioni delineate dalla Sezione delle Autonomie, per quanto attiene, più specificamente, alla gestione finanziaria dei livelli regionale e locale (Programma delle attività per l'anno 2024, deliberazione n. 3/2024/SEZAUT/INPR del 20 gennaio 2024).

Entrambi i documenti rispecchiano un contesto economico caratterizzato da un quadro internazionale complesso, segnato da tensioni geopolitiche; dalle conseguenti e persistenti pressioni inflazionistiche, solo leggermente attenuate dal rientro dei prezzi dei beni energetici, alle quali si associa il deciso rialzo dei tassi di interesse; dal riaffiorare, infine, di rischi di instabilità finanziaria globale.

Contesto che si riflette necessariamente nei recenti documenti di programmazione nazionale (Nota di aggiornamento al DEF e Documento programmatico di bilancio) che hanno ridisegnato il quadro macroeconomico del 2023 operando un significativo abbassamento della crescita reale media annua che si proietta sulle prospettive della finanza pubblica per il 2024.

Anche a livello locale, come emerge dalle stime di Banca d'Italia contenute nel Rapporto regionale sulla economia delle Marche (novembre 2023), l'indebolimento della fase ciclica, registrato negli ultimi mesi del 2022, è proseguito nella prima parte del 2023; in base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER), nella media del primo semestre del 2023 il prodotto regionale sarebbe cresciuto dell'1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, meno che in Italia. L'acuirsi delle tensioni politiche conseguenti al conflitto in Medio Oriente ha, inoltre, determinato un brusco incremento dell'incertezza che potrebbe avere ripercussioni sull'evoluzione del quadro congiunturale, sia sul fronte dei consumi e degli investimenti che su quello dell'occupazione.

A ciò si aggiunge la necessità di delineare un percorso di ordinata e graduale riconduzione delle dinamiche delle entrate e delle spese pubbliche entro un quadro compatibile con gli equilibri di bilancio e la sostenibilità del debito, anche alla luce della recente riforma della *governance* europea; una sostenibilità che è, in ogni caso, ad un tempo, funzione e presupposto di uno sviluppo economico non soltanto più consistente, ma anche più durevole, equo ed inclusivo.

In tale scenario, le prospettive di crescita dipenderanno certamente dall'evoluzione del quadro esterno, nel cui ambito fondamentale resta l'andamento dell'inflazione, ma non minore importanza rivestirà l'evoluzione di fattori interni e la misura in cui le politiche economiche saranno in grado di contrastare le tendenze avverse.

La manovra finanziaria per il prossimo triennio si muove, tuttavia, all'interno di un sentiero molto stretto in cui devono trovare un difficile equilibrio spinte ed esigenze diverse: rispondere alle difficoltà delle famiglie di fronte alla forte crescita dei prezzi; adeguare gli stipendi pubblici senza innescare una spirale negativa prezzi-salari; rafforzare il sistema dei servizi sanitari; mantenere adeguati ritmi di crescita della spesa in conto capitale.

Ciò presuppone, come sottolineato più volte dalla Corte dei conti in tutte le sue articolazioni, la concreta attuazione delle riforme volte ad assicurare la semplificazione delle procedure; l'effettivo avvio di un processo di modernizzazione del Paese e il completamento degli investimenti infrastrutturali.

Il tutto garantendo, ovviamente, una corretta gestione della finanza pubblica nella rigorosa osservanza dei precetti costituzionali di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione e nell'ottica di un efficace contrasto allo spreco di risorse pubbliche.

Solo il più attento utilizzo delle risorse disponibili in tutte le aree dell'azione pubblica appare, infatti, il giusto metodo per conseguire gli obiettivi previsti senza sacrificare la qualità dei servizi offerti.

A tale sforzo non può non contribuire l'attività della Corte dei conti, destinata ad estendersi significativamente nell'ambito del controllo sulla gestione, cui si accompagna la verifica di una azione che deve essere sempre più in grado di dimostrarsi coerente e tempestiva rispetto alle difficoltà che il nostro Paese deve affrontare.

Aumenta, quindi, il rilievo delle analisi, e delle conseguenti valutazioni, finalizzate all'obiettivo di rappresentare uno stimolo e un supporto per il miglioramento delle capacità gestionali e per un sollecito passaggio dalla fase di definizione alla fase di concreta, efficiente

e rapida realizzazione degli interventi, siano essi progetti di riforma, investimenti infrastrutturali o immateriali previsti nel PNRR o in altro Piano o Programma nazionale o regionale.

Analisi e valutazioni idonee, quindi, a segnalare andamenti degli interventi non in linea con i conti o con le attese o ancora non corrispondenti agli obiettivi ed eventualmente suscettibili di ricalibrature; ma anche, viceversa, utili a sottolineare le *best practices* che emergono dall'analisi della gestione.

Il contesto di riferimento si riflette necessariamente sul programma di attività della Sezione di controllo per il 2024, sia nell'ambito della finanza regionale, che in quella locale, lungo le linee rese obbligatorie dal legislatore, definite nel quadro di riferimento programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, approvato dalle Sezioni riunite con la citata deliberazione n. 37 del 2023.

## **2. I controlli sulla finanza regionale**

I controlli sulla Regione trovano il proprio sbocco principale nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2 del d.l. n. 174/2012) e nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale (art. 1, comma 5 del d.l. n. 174/2012).

Il referto sulla copertura delle leggi di spesa, che costituisce un momento logico antecedente e strumentale rispetto alla parifica del rendiconto, si configura quale tipologia di controllo referente, modellato sulla disciplina vigente per la legislazione statale, finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti. La relazione, oltre a fornire all'Assemblea regionale indicazioni utili a migliorare la qualità della legislazione, mira ad evidenziare anche eventuali profili di criticità, che potranno essere di ausilio nell'ambito delle verifiche svolte dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione.

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, celebrato innanzi alla Corte dei conti, "con le formalità della sua giurisdizione contenziosa" e con la partecipazione del Procuratore regionale, chiude il ciclo annuale dei controlli sulla gestione finanziaria della Regione e si innesta nel rapporto dialettico che si svolge tra le istituzioni

(Giunta e Consiglio regionali), depositarie della rappresentanza politica; e ciò al fine di conferire certezza e intangibilità al quadro consuntivo della finanza regionale e garantire all'organo rappresentativo un informato sindacato sulla gestione delle risorse operata dall'Amministrazione.

Sotto il primo profilo, la Sezione regionale di controllo è chiamata, da un lato, a valutare, l'attendibilità delle scritture contabili ed il rispetto delle regole e dei principi di rendicontazione; dall'altro, a garantire la corretta definizione dei saldi finali e dell'equilibrio di bilancio, in una prospettiva non solo statica, alla data di riferimento del rendiconto, ma anche dinamica e tendenziale, consistente "nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche" (cfr. Corte cost., sentenza n. 250 del 2013).

Il rendiconto, come accennato, si pone, inoltre, quale strumento di verifica della correttezza delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni a chiusura del ciclo di bilancio, attraverso il confronto con i dati previsionali, risultando, per tale via, strettamente collegato al principio di *accountability* e quindi alla responsabilità degli amministratori, che impiegano risorse pubbliche, e all'obbligo di rendicontarne l'utilizzo, sia sul piano della regolarità dei conti, che su quello dell'efficacia della gestione.

Alla decisione, che conclude il giudizio sul conto in base a parametri di stretta legalità, si affianca, pertanto, una relazione nella quale la Corte esprime, in primo luogo, le proprie valutazioni sui documenti di programmazione regionale nel cui ambito un particolare interesse riveste l'attuazione dell'Agenda 2030, di cui è auspicabile uno scrutinio di ciascuno dei 17 obiettivi e degli indicatori connessi, ordinati in base alle competenze di Regione-Province autonome ed enti locali.

Cuore della relazione restano le analisi sulle dinamiche della finanza regionale nel cui ambito saranno posti sotto osservazione i fenomeni gestori che presentano maggiore rilevanza con particolare attenzione all'applicazione delle regole relative all'equilibrio del bilancio, anche alla luce delle tensioni generate dalla crisi e alle nuove difficoltà connesse all'aumento dei costi energetici che si riflettono su diversi ambiti della spesa corrente.

Si confermano, inoltre, per il 2024 gli approfondimenti in materia di valutazione e gestione del patrimonio, con particolare riferimento alla valorizzazione dei beni regionali e alle dismissioni immobiliari; l'analisi della organizzazione e della spesa per il personale nonché

l'esame degli organismi partecipati, degli enti strumentali e delle agenzie della Regione Marche.

Trovano, inoltre, compiuta ed opportuna rappresentazione, nella relazione allegata alla parifica, gli esiti di alcune verifiche programmate annualmente aventi ad oggetto la gestione dei Fondi europei e l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi per il Sisma del 2016 e degli interventi, a competenza regionale, finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc).

Al pari del precedente esercizio, un capitolo sarà, infine, dedicato alla gestione del settore sanitario, allo scopo di evidenziarne le principali componenti con particolare riferimento al finanziamento della spesa regionale (di cui verificare la corretta perimetrazione); alle spese regionali per l'emergenza pandemica e ai risultati complessivi (tra cui, in particolare, la riorganizzazione e il potenziamento della medicina territoriale e gli interventi diretti a ridurre le liste d'attesa); alle spese regionali per gli investimenti sanitari (in particolare quelli finanziati dall'articolo 20 della legge n. 67/1988 e dalle risorse del PNRR); ai risultati dei bilanci degli enti del servizio sanitario regionale.

Sotto tale ultimo profilo, meritano una particolare attenzione l'andamento dei costi per l'acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari (anche da privati accreditati) con particolare attenzione ai costi per la farmaceutica su cui si interviene nuovamente modificando i tetti di quella convenzionata e diretta con l'effetto di ridimensionare il *payback* a carico delle aziende farmaceutiche.

Di rilievo anche i costi del personale in relazione, da un lato, alla stabilizzazione del personale precario assunto per far fronte all'emergenza pandemica, dall'altro, alla carenza del personale sanitario e al crescente ricorso ad appalti esterni da parte delle aziende per garantire i servizi assistenziali, malgrado il rinnovo dell'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive.

Meritano, infine, attenzione i risultati dei LEA, tratti dal Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, che la giurisprudenza costituzionale ha definito come parametro per il conseguimento concreto e tempestivo del diritto alla salute (sentenze nn. 62/2020 e 233/2022).

Accanto alla parifica del rendiconto regionale, sempre nell'ambito della finanza regionale, restano confermati, anche per l'anno 2024, i controlli obbligatori *ex lege*, quali: a) l'esame del

bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Regione Marche (art. 1, commi 3, 4 e 7 del d.l. n. 174 del 2012), assorbiti nelle analisi concernenti il rendiconto della Regione; b) il monitoraggio dei bilanci di esercizio e dei consuntivi delle Aziende sanitarie presenti sul territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 170 della l. n. 266/2005 come integrato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, sulla base delle linee guida formulate annualmente dalla Sezione delle autonomie; c) i controlli sugli organismi partecipati della Regione (art. 20 del d.lgs n. 175/2016); d) la verifica sui sistemi di controllo interno della Regione (art. 1, comma 6 del d.l. n. 174/2012); e) l'esame dei rendiconti resi dal Presidente della Regione Marche quale vicecommissario titolare dei fondi destinati agli interventi emergenziali e strutturali per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici del 2016 (art. 5, comma 5 *bis* della l. n. 225/1992).

### **3. I controlli sulla finanza locale**

Nell'ambito della finanza locale, la Sezione di controllo sarà principalmente impegnata, anche nell'anno 2024, nell'esame dei rendiconti degli enti locali della Regione Marche, sulla base delle relazioni-questionario trasmesse dai competenti organi di revisione economico - finanziaria, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della l. n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Per il controllo si utilizzerà, al pari del precedente esercizio, un protocollo di lavoro omogeneo e semplificato, nel rispetto delle caratteristiche degli enti locali del territorio regionale e dei risultati emersi dai controlli già disposti dalla Corte, a decorrere dall'introduzione dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011.

L'attenzione verrà focalizzata sui profili di criticità di maggiore potenziale impatto sugli equilibri di bilancio, statici e dinamici, a partire dalla veridicità/attendibilità del risultato contabile di amministrazione, valore di sintesi della solidità finanziaria degli enti.

I controlli saranno volti all'analisi del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), del fondo rischi contenzioso, del fondo pluriennale vincolato (FPV), del fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) e degli altri accantonamenti previsti dalla vigente disciplina.

Una particolare attenzione sarà dedicata, inoltre, al fondo anticipazioni straordinarie di liquidità (FAL) e alla sua contabilizzazione; alla gestione della cassa; alla tempestività dei pagamenti; all'andamento delle entrate e delle spese e alla gestione dei residui attivi e passivi; all'indebitamento e al rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

Uno specifico approfondimento sarà, altresì, necessario per gli enti in disavanzo, in relazione alle modalità e all'andamento del recupero dei disavanzi pregressi.

In linea con gli indirizzi dettati dalla Sezione delle Autonomie nel programma delle attività per il 2024, si conferma, infine, l'esigenza di monitorare la gestione conseguente alla pandemia e, segnatamente, la differenza tra minori entrate e maggiori spese e le maggiori assegnazioni e gli effetti sulla gestione finanziaria, nonché la conseguente tenuta degli equilibri, verificando il bilanciamento tra le componenti negative e quelle positive e le grandezze complessivamente rilevanti.

Risulta, ancora, di interesse verificare, nel comparto degli enti territoriali, il ripristino delle condizioni di normalità dei bilanci al progressivo venir meno delle misure di sostegno che hanno caratterizzato il periodo emergenziale, nella considerazione che la sospensione dell'applicazione di alcuni istituti connessi alla situazione di criticità di bilancio, potrebbe far emergere situazioni problematiche.

Considerato il complesso delle attività di controllo affidate alla Sezione e l'opportunità di esaminare congiuntamente le gestioni 2021 e 2022 (con un eventuale sguardo al 2023), le verifiche saranno rivolte prioritariamente nei confronti degli enti selezionati, al pari del precedente esercizio, sulla base dei seguenti criteri: la anzianità del controllo, la rilevazione di particolari criticità nell'ultima verifica effettuata, l'acquisizione di risorse a titolo di anticipazioni straordinarie di liquidità (d.l. n. 35/2013 e successive modifiche), l'assenza o l'esiguità di accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità e di fondo contenzioso, la formazione di nuovi disavanzi e di debiti fuori bilancio nonché la segnalazione di gravi irregolarità riscontrate, in particolare, dall'Organo di revisione economico-finanziario.

Sempre nell'ambito della finanza locale restano confermati, anche per il 2024, i controlli obbligatori *ex lege* quali: a) la verifica del funzionamento dei controlli interni degli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 148, comma 1 del TUEL); b) l'esame dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, nel caso di approvazione, la vigilanza periodica sullo stato di attuazione (art. 242 *bis* e 243 *quater* del TUEL); c) il controllo sui rendiconti delle spese elettorali sostenute dai partiti e dai movimenti politici delle liste presentatesi alle elezioni amministrative dei comuni con più di 30.000 abitanti (art. 13 della l. n. 96/2012); d) i controlli sulle relazioni di fine mandato (art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011); e) i

controlli sui piani di revisione periodica delle società partecipate (art. 20 del d.lgs. n. 175/2016).

I controlli sul bilancio consolidato degli enti territoriali (art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e i controlli sul bilancio di previsione 2023-2025 dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province (art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266) troveranno, invece, attuazione solo nei limiti delle ulteriori risorse magistratuali e amministrative assegnate alla Sezione.

#### **4. Funzioni svolte dalla Sezione ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016**

Quanto alle ulteriori funzioni svolte dalla Sezione in relazione al sistema delle partecipazioni pubbliche, particolare delicatezza riveste l'attività correlata all'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016 così come novellato dalla l. n. 118/2022, con riferimento all'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie nella considerazione che la scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone, in capo all'ente pubblico, una prodromica valutazione di efficacia ed economicità, corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione), oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche.

#### **5. I controlli sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Come già evidenziato, un posto centrale nell'ambito della programmazione dei controlli affidati alle Sezioni regionali di controllo per il prossimo esercizio deve essere riservato al complesso degli investimenti pubblici e privati finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) ed indirizzato a sviluppare i processi di modernizzazione della pubblica amministrazione, delle infrastrutture e delle filiere produttive.

Il pieno avanzamento dei progetti finanziati fornirebbe, infatti, secondo i principali osservatori, uno stimolo all'attività economica che risulterebbe determinante per assicurare la crescita nel prossimo biennio.

I relativi controlli, disciplinati dall'art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, si iscrivono nella categoria dei controlli di gestione, previsti dalla l. n. 20/1994, funzionali alla struttura di un

piano fondato sul raggiungimento di risultati misurabili ma che, non potendo attendere l'esito conclusivo delle attività programmate, dovranno focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione di obiettivi intermedi.

Considerata la rilevante quota delle risorse gestite dagli enti territoriali e la strategicità degli investimenti previsti nelle diverse Missioni, sarà opportuno focalizzare le effettive competenze assegnate agli enti territoriali nell'ambito della predisposizione del Piano, le proposte progettuali, l'avvio e l'implementazione delle stesse nella considerazione che, per alcuni interventi, le risorse vengono programmate e distribuite dalle stesse regioni, mentre per altri, la partecipazione è assicurata dalla predisposizione di progetti da parte dei singoli enti, selezionati tramite avviso pubblico.

Premesso un sintetico aggiornamento del sistema di governance e della struttura organizzativa, entro la quale operano gli enti territoriali, con particolare riferimento al sistema dei controlli interni, saranno quindi oggetto di verifica le modalità di impiego delle risorse e il corretto, tempestivo ed efficace utilizzo delle somme disponibili sotto il profilo finanziario e procedurale, atteso che, nel corso del 2023, si è sostanzialmente compiuta la fase di assegnazione delle risorse, con la relativa individuazione dei progetti da realizzare, e che, pertanto, l'anno in corso dovrebbe essere caratterizzato dalla fase di realizzazione degli interventi di cui gli enti territoriali (e segnatamente gli enti locali) sono i principali attuatori.

Una attenzione particolare richiederà, inoltre, la revisione complessiva del PNRR nonché l'introduzione del capitolo REPowerEU, in linea con quanto previsto dal Regolamento 241/2021, come modificato dal Regolamento 435/2023, che la Commissione europea, dopo un confronto con il Governo italiano, ha recentemente approvato.

In tale direzione le analisi avranno ad oggetto l'impatto che le proposte di revisione complessiva del Piano sono suscettibili di produrre sull'avvio e sulla attuazione degli interventi programmati a livello regionale.

Il riflesso dei tagli previsti nella modifica concernenti la Regione Marche si stima possa interessare oltre 1.500 progetti, a titolarità dei Comuni marchigiani e, in alcuni casi, delle Unioni Montane, per un ammontare pari, complessivamente, ad oltre euro 452 milioni, concentrati, essenzialmente, nelle misure: M2C4 Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"; M5C2 Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volte a ridurre

situazioni di emarginazione e degrado sociale” e M5C3 Investimento 1.1.1 “Aree interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità”. Nell’ambito della Missione 6 Salute, non è, invece, previsto alcun definanziamento delle sue componenti, ma si prevede una rimodulazione del numero dei progetti previsti negli interventi, per far fronte all’aumento del prezzo delle materie prime e al significativo impatto prodotto nel settore dell’edilizia sanitaria.

Si tratta di un pacchetto non trascurabile di revisione di interventi, in gran parte avviati, che presuppone, da un lato, la necessità di rendere i nuovi target coerenti con l’evoluzione del contesto economico di riferimento, dall’altro, una attenta quantificazione delle risorse necessarie per il completamento delle misure definanziate, individuando nel dettaglio sia le modalità di copertura delle linee di intervento fuoriuscite dal piano e poste a carico di altre fonti finanziarie sia la quota delle risorse liberamente riprogrammabili all’interno del piano a seguito della rimodulazione degli interventi.

Le analisi fruiranno, accanto alle informazioni provenienti dal portale informatico regionale denominato “Easy PNRR Marche”, dei dati raccolti attraverso la nuova versione della “Tabella PNRR”, che sarà deliberata unitamente alle linee guida sui rendiconti 2023 ai sensi dell’art. 1 cc. 166 e ss. della legge n. 266/2005.

L’efficacia dei controlli potrà essere misurata nella capacità di individuare potenziali situazioni di criticità, anche future, suggerendo tempestivamente e in chiave collaborativa, l’adozione di misure correttive, anche sul piano finanziario, la cui individuazione e realizzazione rimangono naturalmente nella piena disponibilità degli enti.

Nei rapporti, infine, con la Sezione delle Autonomie, l’obiettivo è garantire un nucleo minimo di analisi su settori cruciali di intervento e tematiche specifiche, sulla cui base la Sezione centrale, nell’ambito delle proprie attività di referto, riferirà annualmente, nel secondo semestre dell’anno; al riguardo la Sezione delle Autonomie ha ritenuto opportuna la predisposizione di un ambiente condiviso con le Sezioni regionali che raccoglierà la documentazione utile e che consentirà l’inserimento direttamente da parte delle Sezioni stesse dei propri contributi, delibere e istruttorie di interesse.

## **6. Il controllo sugli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico**

L’Italia è un Paese ad elevato rischio idrogeologico; le frane e le alluvioni sono le calamità naturali che si ripetono con maggior frequenza e causano, dopo i terremoti, il maggiore

numero di vittime e di danni. In un recente rapporto dell'ISPRA (2021) si rileva che complessivamente il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera nel cui ambito 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni. Su un totale di oltre 14,5 milioni di edifici, quelli ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono oltre 565.000 (3,9%) mentre quelli ubicati in aree inondabili nello scenario medio sono oltre 1,5 milioni (10,7%).

Si tratta di un tema che, anche alla luce degli eventi alluvionali che hanno colpito la regione, merita un approfondimento al fine di evidenziare le politiche di mitigazione del rischio idrogeologico avviate nel territorio marchigiano, l'individuazione delle priorità di intervento, la ripartizione dei fondi, la programmazione degli interventi di difesa del suolo ed il loro stato di attuazione.

Per le aree già edificate sono generalmente necessari interventi strutturali e non strutturali che vanno dalle opere di ingegneria per il consolidamento dei pendii instabili e la difesa dalle alluvioni, alle delocalizzazioni, alle reti di monitoraggio strumentale e/o di allertamento, mentre, per le aree non ancora edificate, è fondamentale ubicare in posti sicuri le aree di nuova urbanizzazione, con particolare attenzione agli edifici strategici quali ospedali, scuole, uffici pubblici, e attuare una corretta pianificazione territoriale, mediante l'applicazione di vincoli e regolamentazione d'uso del territorio. Nell'ottica della mitigazione del dissesto idrogeologico, oltre alla realizzazione degli interventi strutturali, risulta strategica l'attività conoscitiva a scala nazionale.

In tale ottica, particolare attenzione verrà prestata, da un lato, alle attività di *governance* e di programmazione delle attività, anche da parte delle Autorità di bacino distrettuali, dall'altro, all'utilizzo delle risorse dedicate.

Sotto tale ultimo profilo le analisi si soffermeranno sullo stato di attuazione degli interventi definiti nei numerosi programmi che fruiscono di diverse forme di finanziamento e seguono procedimenti e normative proprie.

Una attenzione particolare, sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati, verrà dedicata: agli interventi previsti nel più recente Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse del Ministero della transizione ecologica con attuazione a carico dei Commissari di Governo; agli interventi finanziati dal PNRR nell'ambito della "Missione rivoluzione verde e transizione ecologica" ed agli interventi finanziati dalle risorse stanziare dalla Regione Marche in sede di assestamento

del bilancio 2022-2024 e nel bilancio di previsione 2023-2025 per l'alluvione che ha colpito la regione e destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche.

## **7. I controlli di legittimità**

Proseguiranno anche nel 2024 i controlli preventivi e successivi di legittimità sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza (art. 3, comma 1 della l. n. 20/1994 e art. 10 del d.lgs. n. 123/2011).

## **8. L'attività consultiva**

Con riferimento alla funzione consultiva, la cui disciplina è stata integrata dalla l. n. 238/2021, particolare rilievo riveste l'entrata a regime del progetto noto con il nome di "Centrale pareri", cui la Sezione Marche ha aderito in via sperimentale, insieme alla Sezione Piemonte, alla Sezione Veneto e alla Sezione Sardegna. Si tratta di un portale che, nel tracciare l'intero procedimento, si prefigge lo scopo di consentire la condivisione delle istruttorie svolte e, soprattutto, di limitare il negativo fenomeno di pronunce divergenti sulle stesse tematiche.

L'obiettivo perseguito è quello di rendere conoscibili tutte le richieste di parere pervenute alle Sezioni regionali di controllo, ancora non definite, al fine di consentire forme di interlocuzione tra le diverse Sezioni, contemporaneamente investite delle stesse questioni, permettendo alla Sezione delle Autonomie di attivare misure di coordinamento, volte al superamento di interpretazioni contrastanti, nell'ottica di favorire una maggiore omogeneità nel disimpegno, da parte degli enti locali, delle pertinenti attività gestionali.

\*\*\*

Le esposte linee programmatiche di controllo, tenuto conto della complessità e dell'ampiezza degli adempimenti attribuiti *ex lege* alle Sezioni regionali della Corte dei conti, delle risorse umane disponibili in organico, nonché della possibile evoluzione del quadro normativo di riferimento, potranno subire integrazioni e modificazioni.